

REGOLAMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
(Approvato con Delibera Del CdA n. 11 del 14/06/2023)

PREMESSA

Il CCNL 2019-2022 al Capo II articoli dal 16 al 22, disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione (di seguito EQ) per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dal CCNL, gli incarichi EQ sono quelli che richiedono una particolare competenza e professionalità e che comportano responsabilità e obblighi specifici. Tali incarichi possono essere attribuiti a personale interno o esterno all'ente, a seguito di una valutazione attenta delle competenze richieste per il ruolo in questione.

Il CCNL prevede che gli incarichi EQ debbano essere assegnati in base al merito e alle competenze, in modo trasparente e non discriminatorio. Devono essere regolati da un apposito regolamento interno che definisce le modalità di attribuzione dell'incarico, le responsabilità e gli obblighi del titolare dell'incarico, nonché i criteri per la verifica dell'efficacia e della qualità del lavoro svolto.

Il regolamento deve prevedere inoltre un sistema di valutazione delle performance del titolare dell'incarico in modo da garantire la qualità e l'efficacia del lavoro svolto e favorire lo sviluppo professionale del dipendente.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione (di seguito EQ) stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi stessi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente in materia (cfr. Capo II – artt. 16-21 del CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022).

ART.2 DEFINIZIONI

Con il termine "Elevata Qualificazione" si intende la posizione di lavoro che richiede, lo svolgimento di funzioni con elevata autonomia gestionale e organizzativa di direzione di unità organizzative e con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

ART. 3 TIPOLOGIE DEGLI INCARICHI DI EQ

Le posizioni di lavoro EQ vengono distinte in due tipologie:

- a) Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) Posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, che richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario, oppure consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionali e di responsabilità

ART. 4 COMPETENZE DEL PERSONALE EQ

La posizione di EQ richiede:

- Responsabilità amministrativa e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate
- Responsabilità di Unità organizzative

- Responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate, affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente. Ciò implica anche la firma del provvedimento finale in conformità alle normative vigenti
- Conoscenza altamente specialistica sull'unità organizzativa assegnata
- Capacità di lavoro in autonomia
- Capacità gestionale, organizzativa, professionale, finalizzata a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità
- Capacità progettuali, di programmazione, di ricerca e sviluppo

ART.5 COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE EQ

L'incarico di EQ, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento, comporta:

- la partecipazione, mediante attività propositiva, alla programmazione degli interventi dei servizi afferenti all'unità organizzativa assegnata
- la gestione dell'attività ordinaria, dei processi e delle procedure che fanno capo all'unità organizzativa assegnata
- la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate
- la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/90 e s.m.i., e delle attività, come delegati dal direttore

ART. 6 CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI EQ

Gli incarichi di EQ sono conferiti dal Direttore a seguito di procedura selettiva contenente la descrizione e la retribuzione dell'incarico da conferire, con proprio atto deliberativo, per un periodo massimo non superiore a 3 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità, ai dipendenti inquadrati nell'area dei "Funzionari" (ex cat.D) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Per il conferimento dell'incarico si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attività da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale ed esperienza acquisita

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale

I risultati delle attività svolte dai dipendenti con incarico EQ sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dal CISA12. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

In caso di valutazione negativa, prima della formalizzazione definitiva, l'Ente ha l'obbligo di acquisire in contraddittorio le valutazioni del dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale dallo stesso individuata. La procedura in contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente incaricato di EQ.

ART. 7 REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO EQ

L'incarico di EQ può essere conferito esclusivamente al personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'area dei Funzionari (ex cat.D)

Al fine dell'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico, il Direttore, nel rispetto di quanto previsto all' art. 25 del Dlgs 150/2009, effettua la scelta tra coloro che hanno manifestato interesse, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- a) titoli culturali e professionali posseduti relativi a materie concernenti l'incarico da svolgere
- b) competenza tecnica e specialistica posseduta
- c) capacità professionale sviluppata, nonché attitudine a ricoprire l'incarico

ART. 8 DELEGA ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Il Direttore, in occasione del conferimento dell'incarico di EQ o in un momento successivo, può delegare l'esercizio di specifiche proprie funzioni, compresa l'adozione di atti e provvedimenti, ai sensi dell'art. 17, c. 1bis, Dlgs n. 165/2001.

L'atto di delega deve:

- a) assumere forma scritta
- b) contenere la motivazione specifica riferita alle comprovate ragioni di servizio che hanno indotto all'adozione dell'atto delegatorio
- c) avere indicata la temporalità (inizio e fine)
- d) indicare espressamente le funzioni oggetto specifico della delega

Il delegante è responsabile della vigilanza sulla gestione da parte del delegato e adotta i provvedimenti di indirizzo e direzione ritenuti opportuni.

La delega è revocabile con atto scritto e motivato da parte del soggetto delegante. Il delegante può annullare o riformare motivatamente gli atti posti in essere dal delegato.

L'esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti relativi all'inquadramento giuridico o di natura retributiva fondamentale. Il maggior onere è considerato nell'ambito della valutazione dei risultati dell'incarico di EQ e in sede di pesatura dell'incarico stesso.

ART. 9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente, entro i limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

La graduazione degli incarichi di EQ avviene col supporto del Nucleo di Valutazione applicando una metodologia di graduazione che tenga conto della complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ogni singolo incarico

L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.000 ad un massimo di €. 18.000 lordi per tredici mensilità sulla base della graduazione di ciascuna posizione così come definita nel "Sistema di valutazione" adottato dall'Ente.

L'Ente destina alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione dalla retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento

Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore , già titolare di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim

La retribuzione di posizione riconosciuta, sulla base dei criteri di cui sopra, viene formalizzata con atto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 10 COMPENSI AGGIUNTIVI AI TITOLARI DI INCARICHI EQ

Ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- a) compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme dei vigenti contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia.